

Guida pratica

agli **incontri** secondo l'art. 43 LFINMA

- tra **assoggettati alla vigilanza svizzeri** e
- **autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari**
- in **Svizzera**

Edizione del 3 marzo 2017

Scopo

La presente guida pratica costituisce uno strumento di lavoro il cui scopo è facilitare lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra assoggettati alla vigilanza svizzeri e autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel quadro di incontri che si tengono in Svizzera. Questo documento circo-scrive le varie forme di scambio di informazioni sul territorio svizzero tra as-soggettati alla vigilanza svizzeri e autorità estere di vigilanza sui mercati fi-nanziari, il contenuto delle notifiche e delle richieste relative a tali incontri e in generale il rispettivo svolgimento. Sul presente documento non può fon-darsi alcuna pretesa legale.

Campo di applicazione

Dal 1° gennaio 2016 lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra assoggettati alla vigilanza svizzeri e autorità estere di vigilanza sui mer-cati finanziari nel quadro di incontri che si tengono in Svizzera rientra nel campo di applicazione dell'art. 43 della Legge del 22 giugno 2007 sulla vigi-lanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). Nell'ambito di verifiche di-rette transfrontaliere presso assoggettati svizzeri, tale disposizione consente alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di rilevare dati necessari per la propria attività di sorveglianza. Al riguardo, per gli *home regulator*

sono preminenti gli interessi della vigilanza consolidata. Per gli *host regulator* è necessaria una specifica connessione a un'attività che gli assoggettati oggetto della verifica esercitano nel territorio di competenza dell'autorità richiedente.

1 Scambio di informazioni accessibili al pubblico

Le informazioni accessibili al pubblico non sono contemplate dal campo di applicazione dell'art. 43 LFINMA, e possono essere scambiate in modo informale tra gli assoggettati svizzeri e le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel quadro di colloqui personali in Svizzera (le cosiddette visite di cortesia).

2 Scambio di informazioni non accessibili al pubblico

2.1 Controlli in loco senza procedure di audit

I controlli in loco senza procedure di audit (i cosiddetti colloqui di vigilanza) sono incontri in occasione dei quali un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari si riunisce in Svizzera con un istituto assoggettato al fine di scambiare informazioni non accessibili al pubblico, ma a livello cumulativo:

- si trattiene al massimo un giorno presso l'assoggettato;
- non esegue alcun interrogatorio formale;
- non effettua lo scambio ai fini di un procedimento a carico dell'istituto assoggettato o dei rispettivi collaboratori né si avvale delle informazioni ottenute quale materiale probatorio nei loro confronti;
- non invia alcuna domanda in via preliminare;
- prende visione di atti aziendali e documenti interni soltanto nella misura in cui questi possono essere trasmessi all'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari da parte dell'assoggettato conformemente all'art. 42c cpv. 1 LFINMA direttamente e senza previa comunicazione alla FINMA ai sensi dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA.

Se una delle condizioni menzionate non è soddisfatta o se sussiste un dubbio in merito, si tratta di un controllo in loco con procedura di audit (cfr. a tal proposito il punto 2.2 seguente).

Lo svolgimento di un controllo in loco senza procedura di audit presuppone una comunicazione preliminare alla FINMA circa l'incontro previsto da parte dell'assoggettato interessato. In alternativa, l'autorità estera di vigilanza sui

mercati finanziari ha facoltà di sottoporre alla FINMA una richiesta, analogamente ai casi elencati al punto 2.2 seguente. Se la FINMA ritiene che l'incontro previsto sia un controllo in loco con procedura di audit, inoltra una comunicazione in tal senso sia all'assoggettato alla vigilanza, sia all'autorità estera. La FINMA informa altresì l'assoggettato, laddove essa non concordi con un controllo in loco senza procedura di audit oppure desideri parteciparvi.

Le comunicazioni relative ai controlli in loco senza procedure di audit devono essere inviate per lettera o via e-mail al *Key Account Manager* della FINMA competente per il rispettivo assoggettato al più tardi due settimane prima dell'incontro previsto. Tali notifiche contengono indicazioni sull'autorità con cui l'assoggettato intende incontrarsi come pure sui temi previsti, sullo svolgimento del colloquio in programma e sui principali interlocutori presso l'assoggettato. In casi urgenti l'assoggettato contatta immediatamente la FINMA.

2.2 Controlli in loco con procedure di audit

Sono considerati controlli in loco con procedure di audit tutti gli incontri in Svizzera di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari con assoggettati svizzeri che non rientrano nel punto 2.1 precedente. Possono essere svolti anche da terzi, incaricati da un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari oppure a cui è stato conferito un mandato dagli assoggettati su richiesta di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari al fine di verificare una determinata fattispecie.

I controlli in loco con procedure di audit necessitano del permesso preliminare da parte della FINMA. Tale permesso deve essere ottenuto tramite relativa richiesta dell'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari, eventualmente con l'intermediazione dell'assoggettato interessato.

In base alle esperienze maturate, l'organizzazione di un controllo in loco con procedure di audit richiede un periodo di preparazione di 4-6 settimane. Agli assoggettati viene concesso un periodo di tempo adeguato al fine di prepararsi ai controlli in loco, predisporre i documenti ed eventualmente annerire con *omissis* le parti testuali da non divulgare. Le richieste devono essere sottoposte con largo anticipo tramite posta elettronica (all'indirizzo cooperation@finma.ch) o tramite lettera a:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Cooperazione internazionale
Laupenstrasse 27
CH-3003 Berna

e devono contenere almeno i seguenti elementi:

1. indicazioni sulla competenza della richiedente autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari per lo svolgimento dei controlli in loco previsti (*home supervisor* oppure *host supervisor*, vigilanza prudenziale o *conduct of business*);
2. estensione dei controlli in loco (oggetto della verifica, temi da discutere con l'assoggettato, ecc.);
3. tempistica prevista dei controlli in loco;
4. dati sui collaboratori che effettuano i controlli in loco;
5. specificazione se è desiderata la consultazione dei dossier dei clienti conformemente all'art. 43 cpv. 3ter LFINMA (*home regulator*);
6. garanzia della confidenzialità ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 lett. b LFINMA;
7. garanzia che le informazioni ricevute nel quadro dei controlli in loco siano utilizzate esclusivamente in esecuzione del diritto in materia di mercati finanziari (principio di specialità di cui all'art. 42 cpv. 2 lett. a LFINMA);
8. garanzia che le informazioni ricevute nel quadro dei controlli in loco siano utilizzate esclusivamente per la vigilanza consolidata (*home regulator*) o per la sorveglianza di un'attività specifica dell'assoggettato in questione nel territorio di competenza dell'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari (*host regulator*) (ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 lett. a LFINMA);
9. garanzia che la FINMA venga informata circa i risultati della verifica immediatamente dopo la conclusione dei controlli in loco come pure che l'eventuale rapporto allestito sui controlli in loco sia trasmesso alla FINMA.

Il conferimento di un permesso è a discrezione della FINMA, la quale si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni e garanzie dopo la ricezione della richiesta.

La determinazione di eventuali prove a campione ai sensi dell'art. 43 cpv. 3ter LFINMA per i controlli in loco da parte di *home regulator* avviene nel singolo caso dopo ricezione della richiesta. La selezione dei dossier da visionare è effettuata nello specifico dall'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. Per garantire la casualità richiesta a norma di legge, la selezione ha luogo in base a liste in forma anonimizzata. Anche la determinazione dei criteri utilizzati per il rispettivo allestimento spetta in prima linea all'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. La FINMA sorveglia il processo e si accerta che questo non comporti la divulgazione di informazioni che consentano di identificare il rispettivo cliente prima dei controlli in loco.

Di norma all'inizio di un controllo in loco ha luogo un meeting bilaterale di *kick-off* tra la FINMA e l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari nonché un incontro trilaterale con la presenza dell'assoggettato interessato. La

FINMA si riserva altresì il diritto di partecipare al colloquio conclusivo tra l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari e l'assoggettato.

Se un *Memorandum of Understanding* stipulato tra l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari e la FINMA contiene disposizioni sui controlli in loco, valgono le modalità ivi concordate.

2.3 Divieto di portare con sé i documenti dopo i controlli in loco

Una volta concluso un controllo in loco, l'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari può portare con sé esclusivamente gli appunti personali, che non devono contenere alcun nominativo dei clienti. Tutti i documenti messi a disposizione dall'assoggettato contenenti informazioni non accessibili al pubblico permangono presso l'assoggettato. Questa regola vale anche per gli appunti personali che sono stati annotati su tali documenti.

Per la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari prima o dopo un controllo in loco valgono le norme degli art. 42 segg. LFINMA sull'assistenza amministrativa internazionale o sulla trasmissione diretta di cui all'art. 42c LFINMA con le rispettive regole a tutela di clienti e/o terzi.

3 Sintesi

Tipo di incontro	Tipo di informazione alla FINMA	Soggetto a obbligo di notifica / Richiedente
<i>Scambio di informazioni <u>non</u> accessibili al pubblico</i>		
Controlli in loco senza procedure di audit (colloquio di vigilanza)	Comunicazione al <i>Key Account Manager</i> competente dell'assoggettato (in forma scritta via e-mail o per lettera)	Assoggettato (in alternativa autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari)

Controlli in loco con procedure di audit	Richiesta di assistenza amministrativa internazionale (in forma scritta tramite posta elettronica o tramite lettera)	Autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari
<i>Scambio di informazioni accessibili al pubblico</i>		
Visita di cortesia	–	–